



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 55 del 29/04/2011

OGGETTO: Anno 2011. COPERTURA TARIFFARIA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. CONFERMA TARSU 2010.

L'anno **duemilaundici**, il giorno **ventinove**, del mese di aprile, con inizio alle ore 16:15, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
sig. Armando RAMIRRA	<i>Vice Sindaco</i>	x	
rag. Sante CAMASTRA	<i>Assessore</i>	x	
dott.ssa Luisa SIMONE	<i>Assessore</i>	x	
sig. Andrea RINALDI	<i>Assessore</i>	x	
ing. Stefano ELEFANTE	<i>Assessore</i>	x	
dott. Francesco TINELLI	<i>Assessore</i>	x	
rag. Michele MONTARULI	<i>Assessore</i>	x	
		8	0

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

LA GIUNTA

VISTO l'art. 33 della Legge n. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) che ha eliminato il termine del 1° gennaio 2000 a partire dal quale avrebbe dovuto avere inizio il regime tariffario per la gestione dei rifiuti urbani, rinviando ai termini fissati, in relazione alla tipologia dei Comuni, dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158 - *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*;

VISTI il D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., art. 49 del D.P.R. n. 158/99, art. 11, come modificati dall'art. 33, comma 4, della Legge n. 488/1999, per effetto dei quali è stata data facoltà ai Comuni di continuare ad applicare, anche per l'anno 2005, la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, nonché di raggiungere la totale copertura del costo del servizio in un periodo di tempo diversamente articolato;

VISTO l'art. 1, comma 523, della Legge 30.12.2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) che, modificando l'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento di cui al predetto D.P.R. 158/1999, e successive modificazioni, ha prorogato al 1° gennaio 2006 l'entrata in vigore della tariffa rifiuti per i Comuni, a prescindere dal grado di copertura dei costi del servizio;

VISTO l'art. 1, comma 134, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) che, modificando l'art. 11, comma 1, lett. a) e b), del Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, stabilisce che gli enti locali debbano raggiungere la copertura del costo del servizio di smaltimento rifiuti entro i sette anni a decorrere dal 1999, con entrata in vigore del regime tariffario dal 1° gennaio 2007;

DATO ATTO che nell'anno 2006, l'Ente si è avvalso del regime di tassazione previsto dal D.Lgs. n. 507/1993, anziché del predetto metodo normalizzato;

VISTO l'art. 1, comma 184, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Codice Ambientale – dispone che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, adottato in ciascun Comune, resti invariato per l'anno 2007;

VISTO l'art. 1, comma 166, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) che ha esteso, anche per l'anno 2008, la disposizione del predetto art.1, comma 184, della Legge n. 296 del 27.12.2006;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 30.12.2008, n. 208, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13 che ha esteso, anche per l'anno 2009, la disposizione del ridetto art. 1, comma 184, della Legge Finanziaria 2007;

VISTO l'art. 8, comma 3, del Decreto Legge 30.12.2009, n. 194, che ha esteso, anche per l'anno 2010, la disposizione del predetto art. 5, comma 1, lett. a) del D.L. n. 208 del 30.12.2008, convertito nella Legge 27 febbraio 2009, n. 13;

DATO ATTO che anche per il corrente anno il sistema di prelievo della TARSU risulta vigente, trovandosi la fonte normativa della TARSU non solo nel regolamento comunale, ma altresì nel D.Lgs. n. 507/93, la cui soppressione è venuta meno per l'abrogazione del D.Lgs. n. 22/97, intervenuta prima della decorrenza del periodo transitorio e, per come rimarcato dalla Corte dei Conti, nel combinato disposto degli artt. 238, comma 11, e 264, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 152/2006;

VISTO l'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., disciplinante il gettito ed il costo del servizio;

VISTO l'art. 14, comma 2, del D.L. n. 415/89, convertito in Legge n. 38/1990, nonché la circolare del Ministero dell'Interno n. 3/96, ove è stabilito, tra l'altro, che il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni deve essere coperto in misura non inferiore al 50% dalla relativa tassa;

VISTO l'art. 3, comma 68, del D.Lgs. n. 549/1995 che, nel modificare l'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993, ha disposto la deduzione dal costo complessivo dei servizi di nettezza

urbana di una percentuale non inferiore al 5% e non superiore al 15% per il costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge Finanziaria 2007, per il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO, per quanto innanzi, che la competenza in materia di determinazione delle tariffe TARSU spetta alla Giunta Comunale;

PRESO ATTO che il potere di intervenire in aumento per la TARSU è fatto salvo in deroga alla sospensione dal 29 maggio 2008 per il triennio 2009 – 2011, disposta per le deliberazioni di aumento dei tributi comunali, ex art. 77 bis, comma 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

CONSIDERATO che rientra nel programma di questa Amministrazione mantenere inalterato il livello di imposizione dei tributi locali;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 32 in data 17.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata determinata, per l'anno 2010, la copertura tariffaria del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

VISTI il gettito previsionale della Tassa per l'anno 2010 pari ad € 1.880.000,00 ed il costo previsionale della Tassa per il medesimo anno pari ad € 2.025.262,10, con conseguente tasso di copertura percentuale pari a non meno del 93%;

PRESO ATTO del gettito a consuntivo della Tassa per il sopra detto anno 2010 di € 1.887.107,64 e del costo effettivamente sostenuto, per la medesima annualità, per l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, di € 2.557.338,73, con una copertura percentuale effettiva pari a non meno del 73,79%;

PRESO ATTO che, per l'anno 2011, il costo complessivo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti si stima in € 2.576.900,00, IVA compresa, come da nota della Multiservizi S.p.A, in data 27.01.2011 prot. n. 05/11, acclarata al protocollo generale dell'Ente n. 1814, in data 01.02.2011, agli atti dell'Ufficio Tributi;

PRESO ATTO che il gettito previsionale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, per l'anno 2011, sulla base delle tariffe già vigenti, ammonta a € 1.988.098,79;

RITENUTO di non dover gravare i contribuenti, già investiti dalla crisi economica, di ulteriori oneri che deriverebbero dall'aumento della TARSU, sebbene la conferma delle tariffe vigenti comporti, a fronte di un incremento dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti, un considerevole abbassamento della percentuale di copertura del costo del servizio;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010 che differisce al 31 marzo 2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2011;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011 con cui è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ovvero Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, entrambi favorevoli, espressi in data 27.04.2011 dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/00;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1 DI CONFERMARE, per l'anno 2011, per i motivi in premessa, la deduzione, dal citato costo globale del servizio di smaltimento, della percentuale del 5% per lo spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni;

2 DI STABILIRE la percentuale di copertura del costo, per l'anno 2011, in misura non inferiore al 81,21%, come di seguito specificato:

Costo del servizio di smaltimento, determinato ai sensi dell'art. 61, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993, modificato dall'art. 3, comma 68, lett. a) della Legge n. 549/95:

€2.576.900,00

Deduzione, su tale costo, per lo spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 68, lett. b) della Legge n. 549/1995: 5% pari a

€128.845,00

Costo netto di riferimento per la copertura tariffaria

€2.448.055,00

Condizione Finanziaria del Comune di Castellana Grotte: **senza dissesto o deficit finanziario**

Copertura percentuale – non meno del 81,21% (art. 61 D.Lgs. n. 507/1993)

€1.979.826,51

Gettito Tassa 2011

€1.988.098,79

3 DI CONFERMARE, per l'anno 2011, le tariffe già in vigore nell'anno 2010;

4 DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Tributi ed al Servizio Finanziario, per quanto di rispettiva competenza, ivi compresa la comunicazione del presente provvedimento al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs 507/93;

5 DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento costituisce allegato al Bilancio di previsione per l'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

6 DI DICHIARARE il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Redattore
dott.ssa Eugenia Maria Rubino

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Castellana Grotte, **27/04/2011**

Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della deliberazione proposta alla normativa vigente in materia contabile.

Castellana Grotte, **27/04/2011**

Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

Registro albo n:560

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 17/05/2011 al 01/06/2011.

Castellana Grotte, 17/05/2011

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2011 in quanto:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 17/05/2011

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:

- pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e per 15 gg. consecutivi;
- comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.

Castellana Grotte, /06/2011

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia